

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE MARCHE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero delle imprese e del made in Italy, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Dipartimento per le politiche per le imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero delle imprese e del made in Italy – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Roberto Ciciani, Capo della Direzione I – “Interventi finanziari in economia” del Dipartimento dell'Economia, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Marche, codice fiscale n. 80008630420, rappresentata dal dott. Silvano Bertini, Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito”, giusta delibera della Giunta Regionale n. 1677 del 30 dicembre 2021 e come tale legale rappresentante della Regione Marche, via Tiziano n. 44

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (in seguito anche *Fondo*);*
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il “*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”;*
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;*
- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”, prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del *Fondo*, attraverso la sottoscrizione di accordi*

con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: *a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;*

*e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “*Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese*” e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che “*la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012*”;*

*f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifiche, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera *a*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) “[...] possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”;*

g) il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al *Fondo*;*

i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle

finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modifiche e le integrazioni delle “*condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;

- j) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono stabilite le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del *Fondo*;
- k) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, sono state approvate le “*condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo*”, di cui all’articolo 12, comma 1, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017;
- l) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le “*condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo*”, di cui all’articolo 12, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle “operazioni a rischio tripartito”, che includono, altresì, i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;
- m) l’Accordo di Partenariato con l’Italia, adottato con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 final della Commissione del 15 luglio 2022, che definisce le modalità intraprese dall’Italia per garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
- n) il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione, ha emanato le disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “*Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita*”;
- o) il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato, reca le “*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*” (in seguito, eventualmente, anche *regolamento 2021/1060*);
- p) in particolare, l’Allegato X del *regolamento 2021/1060*, “*Elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici – articolo 59, paragrafi 1 e 5*”;
- q) il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024

istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

- r)* con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, la denominazione del Ministero dello sviluppo economico, attribuita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata sostituita con Ministero delle imprese e del made in Italy;
- s)* il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 2 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 239, del 12 ottobre 2023, ha approvato le modifiche e integrazioni alle disposizioni operative del *Fondo*;
- t)* il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, applica gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”*;
- u)* la legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto, *“decreto-legge anticipi”*), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2023, ha previsto - all'articolo 15-bis - la disciplina del *Fondo* per l'anno 2024;
- v)* il Ministero delle imprese e del made in Italy e Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del *Fondo*, hanno stipulato, in data 21 dicembre 2023, l'accordo di finanziamento (in seguito, eventualmente, *Accordo di finanziamento*) che disciplina i termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2 del *regolamento 2021/1060*;
- w)* con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, è avvenuta la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Dipartimento per le politiche per le imprese - del Ministero delle imprese e del made in Italy, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;
- x)* la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cosiddetta, *Legge di Bilancio 2025*), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 450, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025, prevedendo altresì alcune modifiche, le modalità attuative disposte dal *“decreto-legge anticipi”*;
- y)* la Regione Marche, con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ 2025, ha approvato lo schema del presente Accordo istitutivo della *“Sezione speciale Regione Marche”*;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.
(*Premesse*)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “*confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:
 - i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o
 - ii. nell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB.;
- c) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* ed esecutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il *destinatario finale* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed esecutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
- d) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “*Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”;
- e) “*decreto di riforma*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 7 luglio 2017, n. 157;
- f) “*destinatari finali*”: le *PMI*, le *piccole imprese a media capitalizzazione* (ove attive misure del *Fondo* a loro favore) e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della *Regione*;
- g) “*disposizioni operative*”: le vigenti “*condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del *Ministero*, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- h) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
- i) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., quale mandatario e da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BFF Bank S.p.A. e Unicredit S.p.A., quali mandanti, ovvero il soggetto successivamente individuato dal *Ministero*;
- j) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

- k) “*Parti*”: il *Ministero*, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;
- l) “*piccole imprese a media capitalizzazione*”: imprese, diverse dalle *PMI*, che contano un massimo di 499 dipendenti, così come definite dalla vigente normativa europea (articolo 2, regolamento (UE) n. 1017/2015), iscritte al Registro delle imprese;
- m) “*PMI*”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, così come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea, iscritte nel Registro delle imprese;
- n) “*Professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- o) “*Regione*”: la Regione Marche;
- p) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* e dallo stesso esecutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- q) “*Sezione speciale Regione Marche*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla *Regione*;
- r) “*Soggetti garanti*”: i *confidi* e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle *PMI* sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari finali gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, e successive modifiche e integrazioni, e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3.
(*Contributi*)

1. Nell’ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell’articolo 2 del *decreto fund raising*, una sezione speciale, denominata “*Sezione speciale Regione Marche*”.

2. La sezione speciale di cui al comma 1 è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo complessivo di euro 7.000.000,00, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo*, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 del *decreto fund raising*, provenienti da fondi regionali di derivazione comunitaria (rientri della Programmazione POR FESR 2014-2020) e destinate agli interventi di cui all’articolo 6, così articolate:

- i. euro 4.500.000,00 per le operazioni finanziarie aventi finalità di investimento;
- ii. euro 2.500.000,00 per le operazioni finanziarie aventi finalità di fabbisogno di capitale circolante.

4. Alla *Sezione speciale Regione Marche* possono affluire, altresì, contributi derivanti dal piano finanziario del Programma Regionale (PR) Marche FESR 2021-2027, dotati di apposita contabilità separata ai sensi del comma 2. Le risorse di cui al comma 3, ove compatibili con gli adempimenti

previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dalla pertinente normativa europea, potranno costituire overbooking del menzionato piano finanziario riferito al PR. Ulteriori elementi di dettaglio, e conseguenti adempimenti, in conformità anche alla normativa vigente del *Fondo*, potranno essere concordati mediante uno scambio di note tra le *Parti*.

5. I contributi di cui ai punti precedenti e, eventualmente, al successivo comma 7, sono versati dalla *Regione*, in una o più quote, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “*Interventi aree depresse*” intestato al *Ministero*, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT52N0100004306CS0000008846, e da quest’ultimo riversati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PIM”.

6. Il *Gestore*, verificato l’accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, entro 60 giorni dalla data di accreditamento, avvia l’operatività della Sezione speciale, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell’avvio dell’operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e della *Regione* (<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Credito-e-Finanza>).

7. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale Regione Marche* può essere integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre *Parti* del presente Accordo.

Art. 4.

(Modalità di intervento della sezione)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale Regione Marche* sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del *Fondo* in favore dei *destinatari finali*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la *Sezione speciale Regione Marche* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, gli interventi di *riassicurazione* e *controgaranzia* di cui all’articolo 6, riferiti alle operazioni finanziarie di cui all’articolo 5 del presente Accordo, concesse ai *destinatari finali*.

3. L’eventuale variazione delle modalità di intervento potrà essere perfezionata mediante scambio di note tra le *Parti*.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all’intervento della Sezione)

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale Regione Marche* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, di importo non inferiore a euro 15.000,00 e non superiore a euro 200.000,00, riferite ai *destinatari finali* e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero al finanziamento del capitale circolante.

2. Qualora venga attivato lo strumento finanziario previsto all’articolo 3, comma 4 del presente Accordo, non saranno ammissibili a tale intervento le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento

di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, e saranno puntualmente indicati, attraverso comunicazione formale da parte del *Ministero*, destinata sia alla *Regione* che al *Gestore*, gli ulteriori settori di attività economica e ambiti di intervento da escludere. Non sono, inoltre, ammissibili all'intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite agli ambiti e le finalità esclusi dal regolamento (UE) n. 651/2014 e dal regolamento (UE) n. 2023/2831. Non sono, infine, ammissibili all'intervento dello strumento finanziario *de quo* i seguenti settori di attività (Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2025):

- A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- L - Attività finanziarie e assicurative (divisioni 64 e 65);
- P - Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
- U - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- V - Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale Regione Marche*, gli investimenti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale dei *destinatari finali*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.

Art. 6.

(Interventi in riassicurazione)

1. La *Sezione speciale Regione Marche* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 presentate dai *confidi* o altri *soggetti garanti*:

a) l'incremento della misura della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera *b*) del *decreto di riforma*, nonché dalla disciplina tempo per tempo vigente del *Fondo*, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* o altri *soggetti garanti* e

b) il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera *a*), del *decreto di riforma*, nonché dalla disciplina tempo per tempo vigente del *Fondo*, della misura della *controgaranzia* rilasciata dal *Fondo* sulla medesima operazione finanziaria, nel caso di richieste di *riassicurazione* presentate da *confidi* o altri *soggetti garanti* non autorizzati ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, lettera *ccc*), del *decreto di riforma*.

Art. 7.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale Regione Marche*, il *Gestore* opera, a valere sulla suddetta Sezione, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale Regione Marche* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può

deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impegni della medesima Sezione.

Art. 8.

(*Gestione della Sezione*)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale Regione Marche*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al *Ministero*.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del *Ministero*, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale Regione Marche*.

Art. 9.

(*Attività di monitoraggio*)

1. Su richiesta della *Regione*, il *Ministero*, per il tramite del *Gestore*, informa la *Regione* circa l'andamento della *Sezione speciale Regione Marche*, mediante la trasmissione di un report sull'operatività.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla Sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite registrate.

Art. 10.

(*Compensi per la gestione*)

1. Per la gestione della *Sezione speciale Regione Marche* sono riconosciuti al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base del vigente accordo di finanziamento stipulato tra il *Ministero* e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione.

2. Alla *Sezione speciale Regione Marche* sono versate, sempre in proporzione alla quota dell'operazione finanziaria da essa garantita, le commissioni di garanzia corrisposte al *Fondo* dai soggetti richiedenti, ai sensi di quanto previsto dalle *disposizioni operative*.

Art. 11.

(*Liquidazione delle perdite*)

1. La *Sezione speciale Regione Marche* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dalla Sezione speciale e nel limite dell'importo massimo dalla stessa Sezione garantito. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale Regione Marche* copre:

a) la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, nel caso di *riassicurazione*;

b) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *controgaranzia*, nel caso di mancato adempimento sia del *destinatario finale* che del garante di primo livello.

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale Regione Marche* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del *decreto fund raising*, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 12.

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)

1. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale Regione Marche* che si renderanno disponibili - a seguito del disimpegno o del rimborso derivante dallo svincolo delle risorse impegnate nei contratti di garanzia - sino al termine del periodo di ammissibilità, ovvero durante un periodo di otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegati per le medesime finalità di cui all'articolo 5, salvo diverse indicazioni da parte della *Regione*.

Art. 13.

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2030, fatte salve eventuali proroghe.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2031 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione, fatte salve eventuali proroghe e quanto previsto dalla normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente, e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 14.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

Il presente Accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

per il Ministero delle imprese e del made in Italy

dott. Giuseppe Bronzino

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Roberto Ciciani

per la Regione Marche

dott. Silvano Bertini